

PROVINCIA DI TRENTO - COMUNE DI PREDAZZO

PIANO REGOLATORE GENERALE

DEL COMUNE DI

PREDAZZO



REGOLAMENTO EDILIZIO

modifica all'art. 46

- dimensioni minime dei locali e delle aperture

DEFINITIVO

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Articolo 46 - Dimensioni minime dei locali e delle aperture

1. (omissis...)

2. (omissis...)

3. (omissis...)

4. Nei sottotetti, per essere considerati abitabili, i locali delimitati anche parzialmente dalla falda del tetto avente una inclinazione minima del 35%, è consentita in tutte le zone un'altezza media ponderale di ml. 2,20 calcolata all'intradosso del tavolato riferita almeno alla superficie minima dei locali abitabili come definita dai successivi articoli. Non sono computati ai fini del calcolo della superficie minima dei locali e della superficie abitabile di cui all'art. 45 del presente Regolamento gli spazi che hanno altezza media ponderale inferiore a metri 2,20

5. (omissis...)

6. Per gli ambienti nei sottotetti destinati a soffitta, ripostiglio, guardaroba o simili non è richiesta alcuna altezza minima. Non sono computati ai fini del calcolo della superficieabitabile di cui all'art. 45 del presente Regolamento gli spazi che non siano interni all'alloggio o che hanno altezza media ponderale inferiore a metri 1,90.

7. (omissis...)

8. (omissis...)

9. I corridoi e i disbrighi devono avere larghezza minima di metri 1,00, fatte salve comunque le norme sul superamento delle barriere architettoniche.

Nell'effettuazione di opere di Restauro o di risanamento di fabbricati compresi negli agglomerati di interesse storico, artistico, o di particolare pregio ambientale, o comunque soggetti alla disciplina delle cose d'interesse storico o artistico, è consentito derogare alle di cui in precedenza, purché la autorità sanitaria accerti espressamente la sufficienza e l'idoneità dei locali abitabili.